



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Roma 13 SET. 2016

Prot. n. 3-8937

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

- Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere Generale dello Stato
- Ispettorato Generale del Bilancio
- Ispettorato Generale Ordinamento del Personale e analisi dei costi del lavoro pubblico

E, p.c.

UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTRO

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Oggetto: *schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente l'individuazione della quota spettante ai componenti delle Commissioni tributarie cd. "virtuose" per gli anni 2011 e 2012 derivante dall'attribuzione delle somme introitate a titolo di contributo unificato - art. 37 DL 98/2011; art. 12, comma 3, ter, DL 16/2012*

Per il parere di competenza, si trasmette lo schema di decreto concernente l'oggetto.

Si segnala l'urgenza.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, che reca norme dirette ad incrementare l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione delle controversie;

VISTO, in particolare, il comma 10 del suddetto articolo 37, così come modificato dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha destinato le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del contributo unificato tributario in un apposito capitolo di spesa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 12, comma 3-ter, del richiamato decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il quale dispone che le maggiori entrate del contributo unificato nell'ambito del processo tributario, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2006, registrato alla corte dei Conti il 6 aprile 2006 (Reg. 002 Economia e Finanze foglio 100), con il quale è stato definito l'ammontare del compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti l'8 ottobre 2014 (Reg.ne Prev. n. 3005), con il quale sono state individuate le modalità di riparto della somma complessiva di euro 43.402.605, di cui al citato articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011, relativa agli anni 2011 e 2012, conservata nel conto residui dei capitoli n. 1269 "Spese per i compensi ai componenti delle commissioni tributarie" e n. 3024 "Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia tributaria", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e destinata all'incentivazione del personale amministrativo e giudicante;

VISTA la nota n. 59719 dell'8 ottobre 2014, con la quale l'Ufficio Centrale del Bilancio ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 123/2011, previa verifica della copertura finanziaria degli importi ripartiti con il citato decreto del 16 settembre 2014;

VISTO il proprio decreto n. 91167 del 23 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 30 dicembre 2014, con il quale, in attuazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto del 16 settembre 2014, è stata disposta l'assegnazione dell'importo complessivo di euro 26.592.545, di cui euro 15.741.893,75 sul capitolo di spesa n. 1269 ed euro 10.850.651,25 sul capitolo n.1346, tenuto conto che la restante quota di euro 16.810.060 risultava già iscritta sul capitolo n. 1269;

VISTA la delibera n. 2059/12 del 6 novembre 2012, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha individuato gli uffici giudiziari presso i quali alla data del 31 dicembre 2011 risultano pendenti procedimenti tributari in numero ridotto di almeno il 5% rispetto all'anno 2010;

VISTA la delibera n. 1619/14 del 15 luglio 2014, con la quale il suddetto Consiglio ha individuato gli uffici giudiziari presso i quali alla data del 31 dicembre 2012 risultano pendenti procedimenti tributari in numero ridotto di almeno il 10% rispetto all'anno 2011;

VISTA la delibera n. 1917/14 del 21 ottobre 2014 e la delibera n. 849/15 del 14 aprile 2015 con le quali il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha individuato, altresì, i criteri di distribuzione di tali risorse;

VISTA la nota n. 3374 del 18 marzo 2015, con la quale la Direzione della Giustizia Tributaria ha chiesto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di fornire dei chiarimenti circa l'esatta interpretazione dei criteri da adottare per la liquidazione delle risorse destinate all'incentivazione dei componenti delle Commissioni tributarie che hanno contribuito alla riduzione dell'arretrato, di cui alla citata delibera del 21 ottobre 2014;

VISTA la nota n. 5988 del 27 marzo 2015, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha espresso il parere di procedere alla immediata predisposizione dell'apposito decreto per la liquidazione delle somme destinate all'incremento della quota variabile di tutti i componenti delle Commissioni tributarie, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 545/1992;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2015 (Reg.ne Prev. n. 3000), con il quale è stato definito l'incremento della quota variabile a favore dei componenti delle Commissioni tributarie per gli anni 2011 e 2012;

VISTA la delibera n. 849/15 del 14 aprile 2015, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha fornito i chiarimenti richiesti con la sopra citata nota del 18 marzo 2015;

VISTA la nota n. 2085 dell'11 febbraio 2016, con la quale la Direzione della Giustizia Tributaria ha chiesto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ulteriori chiarimenti al fine di individuare con esattezza il valore unitario della quota destinata all'incentivazione dei componenti delle Commissioni tributarie che hanno contribuito alla riduzione dell'arretrato;

VISTA la delibera n. 388 del 16 febbraio 2016, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha fornito i chiarimenti richiesti con la su menzionata nota n. 2085 del 2016;

TENUTO CONTO che occorre emanare, in applicazione dell'art. 12, comma 3-ter, del richiamato decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per gli anni 2011 e 2012, il decreto ministeriale con il quale viene individuato l'incentivo a favore dei componenti delle Commissioni tributarie che hanno ridotto il numero di ricorsi pendenti rispetto all'anno precedente negli anni 2011 e 2012;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 35551 del 29 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 agosto 2016, si è provveduto alla riassegnazione di residui passivi perenti agli effetti amministrativi, in termini di competenza e di cassa, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, fra cui è compreso anche il capitolo 1269, piano gestionale 91;

VISTO il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria reso con delibera n. del

DECRETA

Articolo 1

Per l'anno 2011, il valore unitario della quota mensile spettante ai componenti delle Commissioni tributarie individuate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con la delibera n. 2059/12 del 6 novembre 2012 è pari a euro 221,00.

Articolo 2

Per l'anno 2012, il valore unitario della quota mensile spettante ai componenti delle Commissioni tributarie individuate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con la delibera n. 1917/14 del 21 ottobre 2014 è pari a euro 304,00.

Articolo 3

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari complessivamente, per gli anni 2011 e 2012, ad euro 10.850.651,25, di cui alla lettera a) articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2014, si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio in conto competenza del capitolo n. 1269, piano gestionale 91, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo.

Roma,

IL MINISTRO

Relazione illustrativa

L'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" ha introdotto il contributo unificato nel processo tributario, già vigente nell'ambito del processo civile e amministrativo.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato costituito un apposito fondo dal maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario, confluito nel capitolo di entrata 3324, operativo dal 12 dicembre 2012.

Si è, altresì, disposto che le somme corrispondenti alle maggiori entrate derivanti da detto contributo unificato, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2014 (registrato alla Corte dei Conti l'8 ottobre 2014 – reg.ne prev. n. 3005) sono state individuate le risorse da destinare al personale amministrativo e a quello giudicante, per un importo complessivo di euro 43.402.605. La suddetta somma è stata ripartita in euro 9.782.485 relativa al contributo unificato dell'anno 2011 ed in euro 33.620.120 relativa al contributo unificato dell'anno 2012.

Per quel che concerne l'incremento c.d. "a pioggia" della quota variabile del compenso dei giudici per gli anni 2011 e 2012, si è già provveduto alla sua definizione con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16/09/2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2015 (Reg.ne Prev. n. 3000).

Pertanto, con il presente decreto viene definito l'incentivo a favore dei componenti delle Commissioni tributarie che hanno ridotto il numero di ricorsi pendenti negli anni 2011 e 2012 rispetto agli anni precedenti, nel limite stabilito dalla norma.

L'elenco degli uffici giudiziari destinatari di tali risorse sono stati individuati dal CPGT con le delibere n. 2059/12 del 6 novembre 2012 e n. 1619 del 15 luglio 2014.

Le risorse destinate a tale compenso sono state individuate nella lettera a) degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2014 e sono pari, rispettivamente, a euro 2.445.621,25 per l'anno 2011 e ad euro 8.405.030,00 per l'anno 2012.

La somma complessiva, pari ad euro 10.850.651,25, per gli anni 2011 e 2012, risulta iscritta in bilancio in conto competenza del capitolo n. 1269, piano gestionale 91, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 35551 del 29 luglio 2016.

Si fa presente che il Consiglio, con la delibera n. 1917/14 e con la delibera n. 849/15 del 14 aprile 2015, ha individuato, altresì, i criteri di distribuzione di tali risorse.

In particolare, con la delibera n. 1917/14, il CPGT ha individuato come base di calcolo per la individuazione dell'incentivo di cui trattasi i mesi di servizio svolti da ciascun giudice avente titolo in ognuno degli anni di riferimento.

Inoltre, il CPGT ha stabilito che eventuali somme non distribuibili agli aventi diritto, in ragione del raggiungimento del tetto massimo del compenso erogabile nel periodo di competenza, determinato in applicazione ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 311/2004, debbano essere ripartite, per il medesimo periodo di competenza, agli altri aventi diritto con le stesse modalità già applicate.

I suddetti criteri individuati dal CPGT, sono stati oggetto di condivisione con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP.

Pertanto, tenuto conto dei fondi individuati dal citato decreto del 16 settembre 2014, è stato determinato il valore unitario della quota spettante ai componenti per mese di servizio che, per l'anno 2011, è pari a euro 221,00, mentre per l'anno 2012 è pari a euro 304,00.

L'individuazione delle quote di cui sopra è avvenuta utilizzando i dati presenti nella banca dati del Sistema informatico della giustizia tributaria, tenendo conto:

- del numero dei giudici aventi diritto per gli anni 2011 e 2012;
- del periodo di servizio maturato, negli anni 2011 e 2012, da ogni singolo giudice in servizio presso le commissioni tributarie individuate con le delibere n. 2059/12 e 1619/14;
- dei limiti normativi vigenti in materia dei compensi ai giudici;
- dei criteri di ripartizione stabiliti dal CPGT con le delibere n. 1917/2014 e n. 849/15.